

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2246

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAURICELLA, LUCIANO AGOSTINI, AMENDOLA, BARGERO,
CAPONE, CARBONE, D'INCECCO, FRAGOMELI, LATTUCA,
LEVA, LODOLINI, PIERDOMENICO MARTINO, RIBAUDO,
SIMONI, VENITTELLI, VENTRICELLI, ZOGGIA**

Disposizioni per la promozione dell'impiego dei fondi strutturali
dell'Unione europea da parte delle regioni

Presentata il 28 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge è finalizzata all'introduzione di regole che permettano un migliore impiego delle risorse messe a disposizione a valere sui fondi strutturali europei. Si tratta di una questione da affrontare con decisione e con proposte che possano incidere effettivamente sulle percentuali di impiego che si sono finora riscontrate e che sembrano, a un'analisi che consideri gli ultimi periodi di programmazione, ormai avviate a un « consolidamento al ribasso » che costituisce un ingiustificabile spreco di risorse e di opportunità per il nostro Paese.

Basti considerare che sul ciclo di programmazione 2007-2013 gli ultimi dati diffusi dal Governo (ed esposti nel portale *OpenCoesione*) attestano al 31 dicembre 2013 — cioè nell'ultimo anno del periodo di programmazione — un *target* di spesa pari al solo 52,7 per cento delle risorse programmate.

Si tratta di una tendenza che non deve ripetersi per il prossimo ciclo di programmazione 2014-2020.

Occorrono però disposizioni più cogenti rispetto a quelle già introdotte in riferimento al precedente ciclo che, come conferma il risultato, non sembrano aver

prodotto quella accelerazione dell'impiego dei fondi da tutti auspicata.

La proposta di legge si muove, pertanto, su un piano diverso rispetto a quello che ha finora caratterizzato i precedenti interventi, scegliendo di abbandonare il contesto delle procedure e di investire invece direttamente il livello della responsabilità politica: responsabilità che fa necessariamente capo agli organi di vertice delle regioni, nei cui confronti gli eventuali risultati negativi sull'impiego delle risorse dei fondi strutturali comporteranno la rimozione del presidente della giunta e lo scioglimento del consiglio, mediante il meccanismo disciplinato dall'articolo 126 della Costituzione. L'articolo 126 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, concerne la rimozione del presidente della giunta e lo scioglimento del consiglio regionale. In particolare, il primo comma disciplina lo scioglimento cosiddetto « eteronomo », ossia disposto da organi esterni alla regione, mentre i commi secondo e terzo riguardano lo scioglimento autonomo.

Ai sensi del primo comma, con il quale si attua un controllo statale su organi regionali, lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta sono disposti con decreto (motivato) del Presidente della Repubblica nei seguenti casi: commissione di atti contrari alla Costituzione; gravi violazioni di legge; commissione di atti che pongono in pericolo la sicurezza nazionale.

Allo stato, l'articolo 126, primo comma, della Costituzione non ha mai trovato applicazione, in quanto nessun consiglio regionale è finora stato sciolto con provvedimento statale.

La dottrina ha ribadito la necessità che i comportamenti illegittimi abbiano un certo grado di frequenza e di intensità, come — d'altra parte — si desume dalla formula costituzionale e dalle corrispon-

denti formule degli statuti speciali (che parlano di « reiterate e gravi violazioni di legge »).

Attesa la gravità delle conseguenze connesse alla fattispecie della grave violazione di legge prevista dall'articolo 126, che peraltro anche per tale motivo non è stata ancora applicata, non è sembrato opportuno disporre la sua immediata applicazione in presenza di un ritardo nell'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi europei.

La sanzione, così determinata, potrebbe infatti presentare profili censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale atteso che, data la pesantezza della sanzione medesima, sembra necessario che debba sussistere il requisito, se non del dolo, almeno della colpa grave dei soggetti incisi dalla censura.

In tal senso, del resto, ha operato una disposizione che può costituire un utile precedente, costituita dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011, (recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale) che, nel prevedere l'applicazione della norma costituzionale in oggetto, ne richiede come presupposto il reiterato mancato conseguimento degli obiettivi affidati al presidente della giunta regionale in ordine al piano di rientro sanitario, nonché la sussistenza della riconducibilità di tali mancati risultati alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave, del soggetto interessato.

La proposta di legge dispone, pertanto, che la sanzione della rimozione (del presidente della giunta) e dello scioglimento (del consiglio regionale) intervenga in caso di duplice insufficiente utilizzazione dei finanziamenti per i programmi operativi regionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Relativamente alla programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, il conseguimento da parte delle regioni degli obiettivi di spesa dei finanziamenti connessi previsti nei programmi operativi regionali (POR) è monitorato con cadenza almeno annuale dall'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. A decorrere dall'inizio del terzo anno della legislatura regionale, in caso di mancato conseguimento da parte della regione responsabile dell'attuazione dei POR per gli anni corrispondenti di almeno il 50 per cento degli obiettivi di spesa, risultante dal monitoraggio di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assegna alla regione un termine non superiore a un anno per conseguire una spesa pari o superiore al 50 per cento dell'obiettivo assegnato.

3. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo indicato dal decreto di cui al comma 2 costituisce grave violazione di legge da parte del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione.

4. Per quanto concerne la mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e la sottoutilizzazione dei corrispondenti finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

€ 1,00



17PDL0019960